

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
AMENDOLA PIETRO ed altri: Completamento dell'acquedotto nel comune di Vietri sul Mare (Salerno). (7321)	36441	LA MARCA: Finanziamento alla miniera « condominio Galate » della Società Val Sasso di Barrafranca (Enna). (7316)	36449
CAPALOZZA: Assistenza e rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici e alle commissioni amministrative. (6985)	36441	POLANO: Premio agli operai del cantiere lavoro del comune di Ittiri (Sassari). (7535)	36450
CARAMIA: Cautela assicurativa per le merci agricole autotrasportate. (6421)	36442	POLANO: Miglioramenti ai lavoratori dei cantieri scuola. (7537)	36450
COLITTO: Contributo al comune di Oratino (Campobasso) per risarcimento danni. (7291)	36443	QUINTIERI: Razione viveri agli agenti di custodia. (7465)	36450
COLITTO: Mutuo al comune di Monteroduni (Campobasso). (7451)	36443	RESCIGNO: Riparazioni della Chiesa parrocchiale di Tortorella (Salerno). (7033)	36451
COLITTO: Mutuo al comune di Montemitro (Campobasso). (7452)	36443	SILIPO: Sede per il provveditorato agli studi di Reggio Calabria. (7224)	36451
COLITTO: Scuola popolare nel comune di San Biase (Campobasso). (7480)	36443	SILIPO: Premio di presenza ai dipendenti dello Stato in congedo ordinario, straordinario e matrimoniale. (7392)	36452
COLITTO: Cantiere-lavoro nel comune di Ripalimosano. (Campobasso). (7481)	36443	SPOLETI: Trattamento agli alunni e guardiamerci contrattisti del compartimento ferroviario di Reggio Calabria, (già orale). (3074)	36452
COLITTO: Cantiere-lavoro nel comune di San Martino in Pensilis (Campobasso). (7500)	36443	STORCHI: Apprendistato dei minatori italiani emigrati nel Belgio. (7459)	36453
COLITTO: Cantiere di rimboschimento nel comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso). (7527)	36444	STORCHI: Rimpatrio dalla Francia di emigrati italiani. (7461)	36453
CUTTITTA: Mancato conferimento di impiego civile al maresciallo di artiglieria D'Andrea Antonio, di Tiziano. (7429).	36444	STORCHI: Preferenza nell'avviamento al lavoro per i capi-famiglia. (7473)	36453
D'AMBROSIO: Situazione dell'edilizia scolastica nel comune di Torre Annunziata (Napoli). (7295)	36445	TANASCO: Indennizzo ai cittadini italiani titolari di beni situati in territorio della Jugoslavia, (già orale). (3650)	36454
D'AMICO E ALTRI: Procedimento penale a carico del signor Patti, Commissario della E. C. A. del comune di Ribera (Agrigento). (7539)	36445	TROISI: Trattamento ai profughi dalla Grecia. (7183)	36455
DE' COCCI: Trattamento previdenziale ai lavoratori dei cantieri scuola. (7471).	36445		
DE' COCCI: Vertenza tra gli istituti di previdenza e gli inquilini. (7472)	36446		
GATTO: Azione per evitare la chiusura del linificio di Cavarzere (Venezia). (7550).	36447		
GRECO: Danni per le alluvioni in provincia di Reggio Calabria. (6664)	36448		

AMENDOLA PIETRO, GRIFONE E MARTUSCELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quale motivazione e quale giustificazione abbia la decisione di negare al comune di Vietri sul Mare (Salerno) il contributo di cui alla legge Tupini per il completamento dei lavori dell'acquedotto, indispensabili affinché l'acqua sia portata alle frazioni alte del comune, quando poi la pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

posta di legge Sullo ed altri « Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589 » ha rivelato quale sia il bilancio catastrofico dell'applicazione della legge in parola e, tra l'altro, come alla data del 10 dicembre 1951 il Ministero dei lavori pubblici aveva emesso decreti di impegni (per contributi) per un importo complessivo ammontante ad appena il 18 per cento dei contributi impegnabili a partire, dall'entrata in vigore della legge Tupini ». (7321).

RISPOSTA. — « In merito al completamento dell'acquedotto per le frazioni alte del comune di Vietri sul Mare, fu fatto presente, da tempo, al comune stesso, tramite il competente Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, che i lavori in questione non avrebbero più potute essere eseguiti a totale carico dello Stato, per mancanza di fondi a disposizione del succitato provveditorato e che il comune avrebbe dovuto presentare apposita domanda di contributo in bollo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Tale domanda non è finora pervenuta. V'è solo una lettera della prefettura in data 7 novembre 1950 che segnala le citate necessità idriche per la frazione alte di Vietri sul Mare per l'importo di lire 25 milioni, ma è ovvio che tale lettera non può sostituire la formale richiesta del comune. Quanto poi alla parte dell'interrogazione concernente il bilancio dell'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, si deve anzitutto far presente che il Ministero dei lavori pubblici come è evidente non può che applicare la procedura deliberata dai due rami del Parlamento, procedura che è tutt'altro che rapida. Di ciò il Ministero si rende pienamente conto, tanto che ha data piena adesione alla iniziativa dell'onorevole Sullo tendente appunto a snellire la procedura. D'altro canto si deve anche osservare che per giudicare la legge citata non ci si può riferire soltanto al numero dei decreti di contributo che rappresentano esclusivamente l'atto finale della lunga procedura da seguire, mentre non si può prescindere dal tener conto anche di tutta l'attività precedente che si conclude in primo luogo, con la promessa di contributo. Dopo di questa, com'è noto gli enti locali interessati devono predisporre i progetti esecutivi e ottenere il mutuo e non è raro il caso che detti enti, pur dopo avuta la promessa tardino molto ad iniziare le pratiche relative, tanto che in non pochi casi il Ministero dei lavori pubblici si prende la cura di sollecitare gli enti predetti, pur non avendone alcun obbligo. Conseguenze da ciò che, pur non potendosi esclu-

dere l'esistenza di ritardi, non può senz'altro definirsi catastrofico quel bilancio e che l'amministrazione dei lavori pubblici non manca di adottare gli accorgimenti necessari per superare le difficoltà ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se ritenga consentito che gli iscritti agli albi nazionali degli esattori e collettori non in carica possano assistere e rappresentare i contribuenti dinanzi agli uffici e alle commissioni amministrative, ai sensi dell'articolo 33, n. 3 del regio-decreto 7 agosto 1936, n. 1639 ». (6985).

RISPOSTA. — « Il decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari si occupò al titolo V delle categorie di persone cui spetta l'assistenza e la rappresentanza nelle questioni di carattere tributario, disponendo all'articolo 33 che è consentito al contribuente di farsi assistere o rappresentare avanti gli uffici finanziari e le commissioni amministrative da avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri iscritti in albi professionali e da iscritti negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche. Circa la interpretazione da darsi alle parole « altre professioni tecniche » è stata sempre e concordemente esclusa, di concerto con i Ministeri interessati, quella letterale perché tutte le professioni sono tecniche, se vengano considerate, come è necessario nei casi appunto di interpretazione letterale, secondo il significato di tale espressione. Inspirandosi invece alla intenzione della legge, un esatto criterio per l'interpretazione della locuzione predetta in connessione con l'intero testo dello stesso articolo 33, è stato quello dell'affinità della professione con quelle di ingegnere e di architetto previste dal citato articolo; affinità che vuol significare esistenza di attribuzioni comuni con le suddette professioni di ingegnere e di architetto nelle materie che possono essere oggetto di vertenze tributarie. La competenza degli ingegneri e degli architetti in materia di stima di aree, di fabbricati, di fondi è riconosciuta dagli articoli 51 e 52 del regolamento professionale 23 ottobre 1925, n. 2537, e poiché analoghe attribuzioni sono deferite ai geometri e, quanto ai fondi rustici, anche ai dottori ed ai periti agrari con i regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274, e 25 novembre 1929, nn. 2248 e 2365, è oramai pacifico che queste tre ultime siano le categorie professionali che vanno comprese tra quelle indicate dall'articolo 33 con la lo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

cuzione "altre professioni tecniche". Gli iscritti negli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette acquisiscono per effetto della loro iscrizione, a seguito di esami di idoneità, la sola abilitazione a poter concorrere agli appalti esattoriali o ad esercitare le funzioni di collettore. Ora non si vede quale affinità ci possa essere tra la gestione di un pubblico servizio, qual'è la riscossione dei tributi, o l'esercizio di una attività impiegatizia, qual'è quella prestata dal collettore alle dipendenze dell'esattore, e le attribuzioni che furono tenute presenti dal legislatore nell'ammettere gli ingegneri e gli architetti, e poi per necessario completamento i geometri ed i dottori e periti agrari alla trattazione delle vertenze tributarie. In secondo luogo gli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette non sono albi professionali, ai sensi e per gli effetti sia della legge 25 aprile 1938, n. 897, che dettò norme sull'obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi, degli ingegneri, architetti, chimici, professionisti in materia di economia e commercio, agronomi, ragionieri, geometri, periti agrari e periti industriali, sia dei regolamenti professionali concernenti altri albi di professionisti. Date queste premesse, non è possibile consentire che ai sensi dell'articolo 33, n. 3, del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, possano essere ammessi all'esercizio della consulenza e rappresentanza presso gli uffici finanziari e le commissioni amministrative gli iscritti negli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, istituiti con gli articoli 6 e 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942 ».

Il Ministro: VANONI.

CARAMIA. — Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio. — « Per conoscere se, allo scopo di agevolare la copertura dei rischi, connessi alle vicende di viaggio per le merci agricole autotrasportate, dai mercati di produzione ai centri di consumo, tramite il sistema della cautela assicurativa, non ravvisino la necessità che venga opportunamente ridotta l'aliquota dell'imposta vigente sulle assicurazioni delle merci agricole autotrasportate, stabilite dall'articolo 3 della tariffa, allegato 1, alla legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281, aliquota che incide in ragione del 21,20 per cento del costo dell'assicurazione (20 per cento tassa registro, 1,20 per cento imposta sull'entrata), mentre per le assicurazioni marittime ed aeree la tassa

di registro è del 2 per cento, più 1,20 per cento imposta sull'entrata, totale 3,20 per cento. Il traffico degli automezzi da trasporto, essendo oggi decuplicato nei confronti del 1923 e triplicato in rapporto al 1938, fa sì che le merci agricole autotrasportate siano esposte a maggiori probabilità di rischio, e quindi a maggiore necessità per gli utenti di ricorrere alla cautela assicurativa. Costa, però, l'incidenza dell'imposta di cui sopra, nella misura attualmente in vigore, che rende anti-economica l'assicurazione e maggiora i prezzi del consumo. L'interrogante ritiene che, attraverso un'adeguata riduzione predetta, non solo si incrementerà il sistema della copertura assicurativa dei rischi di viaggio (entrando così nella consuetudine dei noli autotrasporti merci), ma di conseguenza aumenterà anche il gettito dell'imposta perequata, con tornaconto dell'erario ». (6421).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome dei Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio. L'onorevole interrogante, nel mettere in evidenza che le assicurazioni marittime sono colpite con aliquota d'imposta del 2 per cento, mentre le assicurazioni di trasporti sui fiumi, laghi e per terra sono invece assoggettate all'aliquota del 20 per cento, propone che vengano ridotte in particolar modo le aliquote di imposta sulle assicurazioni delle merci agricole autotrasportate, in considerazione dell'odierno maggior traffico degli automezzi e della maggiore necessità di agevolare la copertura dei rischi. In merito va osservato che la rilevante diversità di aliquota cui accenna l'onorevole interrogante risale al 1923, essendo le sopra indicate aliquote previste dallo stesso regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e che il diverso trattamento agli effetti tributari trova la sua giustificazione nella necessità di agevolare le assicurazioni dei trasporti per via mare, in quanto indubbiamente detti trasporti sono molto più rischiosi di quelli effettuati per terra. In ogni modo si assicura che tutta la materia afferente le imposte sulle assicurazioni sta formando oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, e pertanto in tale sede non si mancherà di valutare particolarmente, nel quadro della revisione totale del tributo, la proposta dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

COLITTO. — Al Ministro del tesoro. — « Per conoscere quando potrà essere versata al comune di Oratino (Campobasso) la somma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

di un milione, che pare sia stata liquidata in suo favore per danni recati alla suppellettile scolastica, al bosco comunale e alla casa comunale dagli eventi bellici ». (7291).

RISPOSTA. — « L'intendente di finanza di Campobasso comunica che presso quell'ufficio non risulta alcuna pratica di danni di guerra riguardante il comune di Oratino. Dato l'oggetto dell'interrogazione, e cioè la ricostituzione di beni di un ente pubblico locale danneggiato da eventi bellici, si ritiene che si tratti di materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la richiesta di mutuo fatta alla Cassa depositi e prestiti dal comune di Monteroduni (Campobasso) per provvedere al pagamento di passività ». (7451).

RISPOSTA. — « Sul mutuo di un milione già concesso e partecipato con foglio del 24 novembre 1951, n. 19779, il comune di Monteroduni ha richiesto che, nelle more dell'allestimento degli atti indispensabili alla somministrazione integrale, sia corrisposto l'anticipo dei due terzi. Si è dovuto far presente al comune stesso che l'anticipo nella misura dei due terzi è previsto soltanto per i mutui — autorizzati con decreto interministeriale — destinati ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle amministrazioni comunali e provinciali; e poiché il mutuo di cui trattasi riguarda dimissione di passività arretrate, l'anticipo richiesto non può essere consentito, e per la somministrazione integrale il comune dovrà far tenere gli atti indispensabili che gli furono indicati con la partecipazione di cui più sopra è cenno ».

Il Ministro ad interim PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla accensione del mutuo di lire 755.490 con la Cassa depositi e prestiti, chiesta dal comune di Montemitro (Campobasso) per la necessità del pareggio del bilancio 1951 ». (7452).

RISPOSTA. — « Per la concessione di un mutuo di lire 755.490 al comune di Montemitro, argomento che ha già formato oggetto di precedenti interrogazioni dello stesso onorevole interrogante, avendo la prefettura di Campo-

basso chiarito che il mutuo richiesto non riguarda integrazione bilancio 1951, ma è destinato a dimissione di passività varie arretrate, la Cassa depositi e prestiti ha chiesto al predetto comune l'invio di un elenco delle passività da estinguere con il mutuo, pervenuto il quale, sarà presa in considerazione l'operazione con ogni possibile riguardo ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di San Biase (Campobasso) un secondo corso di scuola popolare, essendo davvero indispensabile ». (7480).

RISPOSTA. — « Per assoluta mancanza di fondi a disposizione questo Ministero si trova nell'impossibilità di accogliere la richiesta di istituire nel comune di San Biase un secondo corso di scuola popolare per il corrente anno scolastico. L'onorevole interrogante vorrà, d'altra parte, convenire che questo Ministero non ha mancato di soddisfare altre due richieste del genere, riguardanti la provincia di Campobasso, quando il loro accoglimento era possibile ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la istituzione nel comune di Ripalimosano (Campobasso) di un cantiere di lavoro che, mentre giovi a ridurre la disoccupazione locale, serva alla sistemazione della strada che dalla rotabile Campobasso-Ripalimosano porta al cimitero di quest'ultimo comune ». (7481).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover comunicare in merito che non risulta pervenuto a questo Ministero alcun progetto, relativo alla istituzione di un cantiere di lavoro ai fini segnalati dall'onorevole interrogante. Si è, pertanto, nella impossibilità di adottare alcun provvedimento al riguardo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire anche nel comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro, che molto giovi ad aiutare numerosi disoccupati locali ». (7500).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

RISPOSTA. — « Torna gradito comunicare al riguardo che in data 12 marzo 1952, è stata autorizzata l'apertura di un cantiere nel centro di San Martino in Pensilis, ente gestore il comune, per la costruzione della strada Madonna Grande-Tratturo nazionale. In detto cantiere saranno adibiti 90 lavoratori per 76 giornate, con un importo complessivo di spesa per lire 4.764.568 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia provveduto, mediante la istituzione di apposito cantiere di rimboschimento, appunto al rimboschimento delle zone Colle Cappuccio, Selvadonica, ecc. del comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso) ». (7527).

RISPOSTA. — « Si rileva, al riguardo, che non risulta pervenuto a questo Ministero alcun progetto, mirante alla istituzione di un cantiere di lavoro nel comune sopra indicato. Occorre, per altro, rammentare che in data 13 ottobre 1951 venne concesso il prolungamento di un cantiere di rimboschimento, che interessa il comune di Sant'Elena, così come quelli di Frorolano e di Macchiagodena, per il rimboschimento della montagna Grisciata. Detto cantiere, per ragioni dipendenti dal clima, non risulta ancora aperto, mentre è da presumere che potrà avere inizio a primavera. In esso sarà consentito avviare anche lavoratori del comune di Sant'Elena Sannita, con sollievo della locale disoccupazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali il maresciallo di artiglieria d'Andrea Antonio di Tiziano, vincitore del concorso a 43 posti nel ruolo del personale di segreteria dei licei ginnasi ed istituti magistrali, bandito con supplemento ordinario *Gazzetta ufficiale* del 1° marzo 1948, n. 51, non è stato ancora chiamato ad occupare l'impiego civile di cui trattasi ». (7429).

RISPOSTA. — « L'elenco e le domande dei sottufficiali vincitori del concorso a 43 posti nel ruolo del personale di segreteria dei licei ginnasi e istituti magistrali, sono stati trasmessi a questo Ministero con foglio del 10 settembre 1948, n. 1019 dal Ministero della difesa-esercito. Senonché, prima di dare corso ai decreti di nomina dei predetti sottufficiali è stato necessario riesaminare la situazione in

base alle nuove norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 maggio 1948, n. 1243, il quale istituisce il ruolo di gruppo *B* in luogo del precedente ruolo di gruppo *C* dei segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media. Gli articoli 12 e 13 disciplinano la posizione dei segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948, prevedendo l'inquadramento nel nuovo ruolo di gruppo *B* di coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio ed abbiano superato uno speciale esame di idoneità. Coloro, invece, i quali non siano in possesso del titolo di studio e non abbiano superato il predetto esame restano nel ruolo di gruppo *C* che viene trasformato in ruolo transitorio, nel quale potranno essere inquadrati solo i vincitori del concorso a posti di segretario, bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947 (articolo 13 del citato decreto legge).

« Dal complesso di tali norme risulta che non è possibile alcuna nuova assunzione nel ruolo dei segretari di gruppo *C*, fatta eccezione, come si è detto, per i vincitori del predetto concorso. I sottufficiali vincitori del concorso a 43 posti potrebbero essere sistemati nel ruolo degli applicati di segreteria (gruppo *C*), previsto dalla citata legge 7 maggio 1948, n. 1243. Ma fino a questo momento non sono stati stabiliti gli organici e quindi anche tale sistemazione non può avere effetto. Per superare tali difficoltà, questo Ministero ha predisposto uno schema di provvedimento legislativo con il quale è stabilito, fra l'altro, il predetto organico e, ai sottufficiali vincitori del concorso indetto dal Ministero della difesa (Esercito) con bando del 20 febbraio 1948, vien data la possibilità di essere inquadrati nel ruolo transitorio di gruppo *C* sopra indicato, con lo sviluppo di carriera previsto dalla tabella annessa al regio decreto 26 dicembre 1935, n. 1831 e con decorrenza della nomina, ai soli effetti giuridici, da data non posteriore a quella dei vincitori del concorso per titoli a 230 posti di segretario nelle scuole e istituti d'istruzione media. Detto provvedimento legislativo, non è stato, però, ancora approvato e quindi questo Ministero si trova nella impossibilità di dare corso per il momento ai decreti di nomina, dei sottufficiali in parola ».

Il Ministro: SEGNI.

D'AMBROSIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intendano prendere in particolare esame la situazione dell'edilizia sco-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

lastica del comune di Torre Annunziata (Napoli), città industriale, povera, popolosa provata da rovinosi bombardamenti aerei e da molteplici disastri marittimi. Le scuole funzionano con triplice turno per mancanza di aule; i cartoni sostituiscono i vetri delle finestre, i banchi sono sudici e rotti, le suppellettili mal si reggono; tutto l'insieme dà la visione della desolazione e della miseria più penosa ». (7295).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda l'arredamento delle scuole elementari di Torre Annunziata, distrutto per eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici ha assicurato che vi provvederà non appena lo consentiranno le disponibilità di fondi per tal genere di opere. Il Ministero della pubblica istruzione dal canto suo, ha invitato il sindaco di Torre Annunziata a fargli pervenire una domanda per la concessione di un contributo straordinario, onde rimediare, almeno in parte, alle lamentate manchevolezze. Per quanto invece concerne l'edilizia scolastica, il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente di aver dato promessa sin dallo scorso esercizio finanziario, di concedere al comune predetto il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un edificio scolastico nel rione « Ilva » per un importo di spesa previsto in lire 70 milioni. Il comune è stato già avvertito che, per la concessione formale del contributo anzidetto, è necessario che presenti a quel Ministero, il progetto esecutivo dell'opera e la documentazione prescritta. Poiché ancora l'elaborato stesso non è stato trasmesso non è possibile dare corso alla emanazione del provvedimento formale di concessione di cui trattasi ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGNÌ.

D'AMICO, LA MARCA, FAILLA, SALA, CALANDRONE E D'AGOSTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è a conoscenza che presso il tribunale di Sciacca (Agrigento), pende, dal giugno 1951, procedimento penale a carico del signor Patti per malversazioni commesse nella qualità di commissario dell'E.C.A. di Ribera ». (7539).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che con rapporto del 17 giugno 1951, l'arma dei carabinieri di Ribera denunciò a quel pretore il signor Patti per malversazione da lui commessa nella qualità di commissario dell'E.C.A. del comune di Ribera (Agrigento). Successivamente gli atti relativi al Patti vennero dal

pretore trasmessi, per competenza, alla procura della Repubblica di Sciacca. Questo ufficio giudiziario, in considerazione della complessità del procedimento, ha richiesto il giudice istruttore per la formale istruttoria, la quale è attualmente in corso ».

Il Ministro: ZOLI.

DE' COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga migliorato il trattamento in particolare previdenziale dei lavoratori dei cantieri-scuola ». (7471).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante non ignora che i lavoratori impiegati nei cantieri in questione conservano, a tutti gli effetti, la posizione giuridica di disoccupati e continuano a percepire, ove ne abbiano maturato il diritto, l'indennità di disoccupazione. Da un punto di vista puramente formale, quindi, non sarebbe ammissibile l'applicazione nei loro riguardi di un trattamento previdenziale che, come è noto, presuppone l'esistenza di un normale rapporto di lavoro subordinato. In considerazione, per altro, dell'incremento del numero dei cantieri e del crescente numero di lavoratori avviati negli stessi, questo Ministero sta esaminando la possibilità di concedere una limitata forma di assistenza contro le malattie. Per altro, occorre rilevare che l'onere derivante dalla assistenza predetta graverà sul " fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori " ed inciderà, quindi, sulle disponibilità per l'istituzione di cantieri. Nello stabilire i limiti e la forma di siffatta assistenza, dovrà esser tenuta ben presente la necessità di non gravare eccessivamente sul fondo predetto, il quale tende essenzialmente ad alleviare la disoccupazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DE' COCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde sia definita, con equità ed al più presto, la vertenza sorta tra gli istituti di previdenza e i suoi inquilini. La vertenza è stata determinata dalla grave sperequazione esistente tra i vari inquilini, poiché mentre alcuni di essi debbono corrispondere canoni di fitto elevatissimi e comunque non sostenibili dal bilancio domestico di impiegati statali e comunali quali essi sono, altri godono di alloggi " a riscatto " per i quali corrispondono pignoni inferiori alla metà delle altre, pure fissate dagli istituti stessi. Si rileva necessario ed urgente un livellamento perequa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

livo delle pigioni, con la sospensione, nel contempo, di ogni azione giudiziaria di sfratto che fosse per essere intrapresa a carico dei locatari ». (7472).

RISPOSTA. — « Per l'esatta impostazione dell'argomento occorre premettere che, come è stato già chiarito sullo stesso oggetto, in risposta ad una interrogazione analoga dell'onorevole Gabrieli, la Direzione generale degli istituti di previdenza è stata autorizzata con provvedimenti legislativi, ad investire il patrimonio delle Casse di previdenza da lei amministrate anche in acquisto e costruzione di beni immobili, al fine di assicurare una maggiore stabilità al patrimonio degli Istituti, si da garantirlo da eventuali oscillazioni nel valore della moneta e migliorare sempre più il trattamento di quiescenza degli iscritti. Gli acquisti di immobili vengono quindi effettuati e per creare un solido patrimonio e a titolo di investimento di capitali. L'Amministrazione non può dunque senza venir meno alle sue finalità — come pretenderebbero gli interessati — alienare gli immobili subito dopo acquistati, né, nella messa a reddito degli immobili stessi, avere riguardi e considerazioni d'ordine sociale che la inducano a concederli a categorie meno abbienti a prezzi miti ma deve anzi curare di ricavarne il maggiore reddito possibile. E da tener presente pure che l'amministrazione nella sua attività immobiliare non è assistita da alcun contributo da parte dello Stato come avviene nei confronti dell'INCIS o dell'Istituto case popolari, che hanno come finalità istitutive quegli scopi sociali. Nessun programma filantropico di assistenza alle categorie impiegate disaggiate può essere nelle finalità né negli intendimenti dell'amministrazione, la quale ha sempre dichiarato che era suo intendimento dare preferenza nelle assegnazioni ai dipendenti statali o comunali, ma sempre che gli interessi di questi si contemperassero con quelli degli Istituti e non viceversa. Per quanto concerne la presente interrogazione si deve precisare innanzi tutto che non si può parlare di vertenza tra gli Istituti di previdenza e i suoi inquilini, ma tra gli Istituti ed un numero molto limitato dei suoi inquilini.

« In effetti, tra gli inquilini dell'Amministrazione, si è verificata una certa agitazione che è sorta per opera di un numero assai ristretto di persone che hanno da tempo iniziato e perseguito una intensa opera di sobilazione nella categoria al fine di sfruttare la massa degli inquilini interessati per ottenere — protetti dal numero — vantaggi e conces-

sioni — quali la vendita a riscatto, o la riduzione dei canoni — esclusivamente personali e del tutto incompatibili con l'interesse delle Casse interessate. Tale opera è stata svolta non solo nell'ambito degli inquilini già occupanti gli alloggi, ma altresì, ogni qual volta è stato acquistato un nuovo stabile, nell'ambito del nuovo gruppo di assegnatari. Ciò con l'evidente intento di ottenere che l'agitazione, assumendo carattere di imponenza, potesse giustificare una interrogazione quale quella attuale, ad esempio, nella quale si possa parlare di vertenza tra "Istituto" e "suoi inquilini", e la preponderanza di interessi singoli di privati su quelli dell'Amministrazione e della collettività degli iscritti, con i contributi dei quali è costituito il patrimonio degli istituti. Invece, nonostante la predetta attività, sugli attuali 344 inquilini dell'amministrazione sono sorte vere e proprie vertenze solo con 32 di essi (ora ridotti a 28), per i quali l'Amministrazione ha dovuto chiedere l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, per ottenere la risoluzione dei contratti, dato che essi si erano resi morosi nel pagamento (qualche morosità risale al giugno-luglio 1951). Da notare che pure per questi la morosità non è stata tanto motivata dalla impossibilità effettiva di corrispondere il canone dovuto (del resto da loro liberamente accettato all'atto dell'assegnazione, assegnazione che tutti hanno anzi sollecitata con pressioni di ogni genere), ma dal desiderio loro istillato dai pochi di poter ottenere con siffatta azione passiva la trasformazione del titolo dell'assegnazione (da locazione in vendita) o, subordinata, la riduzione dei canoni. A seguito difatti verificato un movimento di recesso tra i predetti morosi, quattro dei quali si sono completamente messi in regola con i pagamenti, mentre nove hanno ripreso i pagamenti assicurando di voler pagare il debito maturatosi in un limitato numero di rate. Tutti poi hanno fatto conoscere, a mezzo di loro incaricati, di essere disposti a riprendere i pagamenti, purché venisse loro concessa una lunga rateazione del debito arretrato. Il Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza ha preso in esame le richieste degli inquilini e nel desiderio di venir loro incontro in qualche modo, compatibilmente con gli interessi delle Casse amministrate, ha deciso di rinunciare al rimborso spese portineria e acqua, finora a carico degli affittuari, con decorrenza 1° gennaio 1952. I morosi, tuttavia, dato le gravi ripercussioni che il loro atteggiamento potrebbe avere sulla massa degli inquilini, non possono non essere decisamente perse-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

guiti, la tutela degli interessi degli istituti, fino a completa sistemazione della loro posizione, rispetto agli obblighi contrattuali assunti. L'amministrazione esaminerà con la migliore benevolenza possibile l'opportunità di accordare caso per caso agevolazioni nel pagamento dei debiti arretrati, e di evitare, qualora gli interessati abbiano date prove concrete di voler ritornare alla normalità ed al rispetto delle clausole contrattuali, che le procedure esecutive pervengano alla fase conclusiva dello sfratto. Per quanto concerne la misura dei canoni di locazione, cui fa cenno l'onorevole interrogante, è da precisare che non è esatto parlare di canoni elevatissimi dato che essi sono sensibilmente inferiori, come è facilmente documentabile, a quelli di mercato, tenuto anche conto che gli stabili in questione hanno caratteristiche di civile abitazione e le loro rifiniture sono superiori a quelle che generalmente si riscontrano in tali tipi di fabbricati. È anche da rilevare, come sopraccennato, che trattasi comunque di fabbricati costruiti senza l'ausilio di alcun contributo statale. Né disparità di trattamento si riscontra tra i canoni di appartamenti " a riscatto " e quelli in locazione. Premesso che la concessione di appartamenti a riscatto è stata limitata solo ai due primi stabili acquistati, nella considerazione che trattavasi di immobili con caratteristiche nettamente popolari, che avrebbero richiesto continua costosa manutenzione, e che il Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza ha espressamente deliberato che, in conformità alle finalità degli istituti, i successivi acquisti dovessero essere destinati in locazione, dovendo restare gli immobili acquisiti, nel patrimonio delle Casse interessate; è da far notare che il maggior canone degli appartamenti in locazione (mai nella misura della metà), deriva dal maggior costo degli stabili, che sono rifiniti con più accuratezza, mentre i primi due stabili concessi a riscatto avevano carattere popolare, nonché dalle spese per oneri tributari, assicurazione, conservazione, servizi generali, manutenzione, ecc., che vengono sostenute dall'Amministrazione, mentre negli appartamenti a riscatto fanno carico agli assegnatari. Ed inoltre è da far presente che i piani di ammortamento degli appartamenti a riscatto prevedono la restituzione del capitale che torna quindi nel ciclo degli investimenti, mentre nel caso degli immobili in locazione il capitale investito rimane immobilizzato e gli interessi debbono essere calcolati sull'intero capitale ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

GATTO. — *Al Ministro dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere l'opera da essi prestata al fine di evitare la chiusura del Linificio di Cavarzere, che dà vita a 160 lavoratori stabili ed assorbe oltre 300 unità durante il periodo stagionale. Ove nulla fosse stato fatto per evitare tale chiusura, l'interrogante fa presente la necessità di una azione immediata, anche al fine di evitare ulteriori restrizioni alla già colpitissima popolazione di Cavarzere (Venezia) ». (7550).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione soprariportata, diretta allo scrivente ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si comunica quanto segue: Il Linificio di Cavarzere, che effettua la stigliatura del lino prodotto nella zona e presso il quale trovano occupazione permanente 70 operai ed altri 200 con impiego a carattere stagionale ha deciso di sospendere la propria attività per particolari difficoltà determinatesi nella gestione industriale, aggravata per la scadente qualità di materia prima impiegata. Sembra, infatti, che la zona di Cavarzere presenti un ambiente ecologico poco idoneo alla linoicoltura, specie ora in conseguenza delle recenti alluvioni. Risulta, che la questione ha formato oggetto di esame presso la prefettura di Venezia e che, in tale occasione, non è stata raggiunta una intesa, in quanto gli agricoltori non avrebbero ritenuto di poter garantire un prodotto tale da consentire all'azienda di ottenere degli stigliati collocabili sul mercato, attualmente molto pesante. Tuttavia l'amministrazione dello stabilimento, tenuto presente la situazione di disagio in cui versa la popolazione in questo particolare periodo, si è indotta a protrarre il lavoro ancora per qualche mese. Assicuro l'onorevole interrogante che questo Ministero segue tutto il settore tessile con speciale attenzione e non mancherà di adottare provvedimenti intesi ad agevolare il settore stesso nel superamento della attuale situazione. Per il linificio in questione è da sperare che, attesa la proroga della chiusura, possa essere trovata, nel frattempo, una soluzione che consenta allo stabilimento di procurare lavoro alle maestranze per altre utilizzazioni cui verrebbe indirizzata l'attività produttiva ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se ha notizia che le opere di soccorso, di ripristino, di riparazione in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

provincia di Reggio Calabria, in conseguenza del disastro alluvionale, non corrispondono alle più urgenti ed effettive esigenze. Se particolarmente ha notizia che nei comuni di Bivongi e Caulonia (Reggio Calabria) le popolazioni si trovano in istato di grave fermento per la trascuratezza di cui si vedono fatte segno, specie al confronto delle zone limitrofe della provincia di Catanzaro, dove appare invece un maggiore interessamento. L'interrogante chiede se ciò sia da attribuirsi a insufficienza di mezzi o a indolenza o a preferenze degli uffici preposti a provvedere». (6664).

RISPOSTA. — « Non è esatta l'affermazione che le popolazioni dei comuni di Caulonia e di Bivongi siano state trascurate da parte degli uffici competenti a provvedere.

« Infatti:

a) *Caulonia*. — Fin dal 22 ottobre 1951 è stata riaperta al transito la strada che unisce l'abitato allo scalo ed eseguiti lavori di presidio, gabbionate, muretti a secco e sottofondo (laddove essi si manifestarono indispensabili per assicurare il transito). I lavori furono iniziati il 20 ottobre con impiego giornaliero di 40 operai, 4 carri a buoi e un camion. Altri lavori di ripristino di transito sulle strade Caulonia-Colonia antimalarica e Caulonia-frazioni Ursini, San Nicola, ecc. anche iniziati immediatamente venivano condotti con una media di 20 operai quali la disponibilità locale consentiva, mentre nel contempo si provvedeva alle demolizioni di case pericolanti minaccianti la pubblica incolumità con impiego di quanti altri operai disponibili. Circa l'acquedotto era stata segnalata in primo tempo dai locali la necessità dell'allaccio di circa 550 metri di tubazione adduttrice travolta dalle frane in contrade Gangalo e Faccia Rossa del torrente Amusa distanti 9 chilometri di pista pedonale dall'abitato di Caulonia in quanto le mulattiere verso quelle zone erano scomparse travolte da frane. L'allaccio ritenuto pressoché impossibile in quanto dovevasi operare stendendo la conduttura su frane in movimento che l'avrebbero travolta, fu lo stesso disposto, anche a costo di posare la conduttura stessa sulla frana e su appositi cavalletti di legno. Non appena giunti i tubi della Dalmine (Bergamo), vennero inviati sul posto i metri 550 di tubazione. Si rileva che dopo il trasporto a mezzo camion per circa 150 chilometri (camion che dovette scaricare il materiale, passare a vuoto e ricaricarlo dopo trasportato a spalla negli attraversamenti dei torrenti lungo la statale jonica ove

i ponti erano interrotti e le passerelle non consentivano il passaggio a camion carichi) i tubi venivano trasportati a spalla (16 uomini per ogni tubo) lungo i sentieri che distanziavano di 9 chilometri il sito d'impiego dall'abitato. Ma nell'eseguire tale lavoro era purtroppo dato constatare che ignoti, in quei giorni, avevano asportato altrove altri tratti di tubazione per circa 170 metri di tubi da 90 millimetri, due pezzi speciali, due sfiatoi, due scaricatori di fondo. I funzionari hanno denunciato il furto al sindaco ed ai carabinieri. Tale azione delittuosa non poteva che ritardare il compimento del lavoro in quanto imponeva non solo l'invio da Reggio Calabria di altra tubazione, ma altresì la costruzione di apparecchiature e pezzi speciali non reperibili sul mercato. Mentre si accudiva al compimento delle riparazioni un nuovo atto vandalico doveva constatarsi nella tubazione ostruita con stracci in prossimità della partenza di essa all'opera di presa. Cosa veramente strana ma che dimostra una forma di ostruzionismo di malviventi allo scopo di ritardare lo svolgimento dei lavori, i quali nonostante ciò procedettero con tutta la possibile celerità. Anche la sera del 29 ottobre il geometra addetto ai lavori ha segnalato nuovi atti vandalici ai danni dell'acquedotto in questione. Per quanto dunque riguarda Caulonia, si può rilevare come l'intervento di pronto soccorso sia stato operato, nei limiti più estesi possibili e solo è da lamentare che l'aggiungersi ai danni provocati dalla natura quella degli uomini con le conseguenti critiche e lagnanze, riesce di vero sconforto anche ai funzionari che avrebbero il diritto di sentirsi affiancati ed agevolati dalle autorità locali e dalla popolazione nell'espletamento del loro compito. Si ricorda infine che in località ritenuta la più idonea sono in corso di sviluppo tre lotti di ricoveri stabili per un complessivo ammontare di circa lire 75 milioni con cinquantaquattro alloggi.

b) *Bivongi*. — Per l'abitato di Bivongi si è posto subito mano ai lavori di pronto soccorso per la riapertura del transito sia sulla strada comunale che unisce quel centro abitato alla statale n. 110, che a quella che lo unisce al comune di Pazzano e con sgombri di materiali ed opere a secco venne rimesso subito il transito in esercizio. È stato pure immediato l'intervento per la difesa dell'abitato. Questa si manifestava come opera urgentissima (ed è stata subito affrontata) in quanto un rialzamento di molti metri dell'alveo del « Melodari » che lambisce l'abitato era causa di straripamento delle acque e del materiale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

solido portato che si riversavano sull'abitato stesso minacciandolo in gran parte e danneggiandolo. Con tutti i mezzi possibili a disposizione e con gabbionate venne tentato il rinalveamento di quel corso d'acqua, mentre con opere contingenti si proteggevano dagli scalzamenti alcune case e nel contempo si sgombravano i materiali che avevano invaso la via Margherita. Il maggior numero di gabbioni che gradatamente potettero aversi a disposizione ha consentito di migliorare la difesa dell'abitato dalla minaccia del « Melodari ». Si sono infatti costruiti opportuni pennelli con l'impiego di numerosi gabbioni, e col sussidio di un Cantiere di lavoro venne eseguita una savanella nel centro dell'alveo del « Melodari » di modo che le acque potessero in essa inalvearsi e naturalmente approfondirla riprendendo il loro corso naturale ed eliminando nuove minacce per l'abitato. L'acquedotto è stato investito da una ingentissima frana che ha interessato e travolta quasi tutta la tubazione adduttrice. Essendosi constatata la impossibilità materiale di un immediato allacciamento, si è pensato in un primo momento di rimettere in esercizio sorgive locali di cui si avvaleva prima quell'abitato. Poiché per altro la prefettura ha segnalato che queste risultavano inquinate è stato disposto di tentare con ogni mezzo un allaccio provvisorio del vecchio acquedotto. E però da temere che trattandosi di zona in continuo movimento, i relativi lavori non diano garanzia di durata. Da quanto premesso risulta che nessun rilievo può farsi all'opera svolta dai funzionari né sui mezzi posti a disposizione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

LA MARCA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) quale è lo stato attuale di sviluppo della miniera « Condominio Galate », gestita dalla società Val Sasso, in territorio di Barrafranca (Enna) i cui lavori di attivazione si iniziarono nel 1947;

2°) quale programma di lavori è stato presentato dall'impresa mineraria suddetta e quale finanziamento è stato richiesto in base alla legge 12 agosto 1951, n. 748;

3°) quale è il grado di sicurezza sul lavoro nella miniera in questione;

4°) quale azione intendono svolgere ciascuno nell'ambito della propria competenza nei riguardi dell'impresa, al fine di arrivare nel minor tempo possibile ad un maggiore

impiego di mano d'opera disoccupata dei comuni vicini di Barrafranca e Barrafranca ». (7316).

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione sopracitata rivolta allo scrivente ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si comunica quanto segue: La miniera Galate sita in territorio di Barrafranca, provincia di Enna, è stata accordata in perpetuo al condominio rappresentato dal dottore Calvano Lanza Branciforti con decreto ministeriale 17 agosto 1942. Il giacimento solifero compreso nell'area della concessione presenta direzione NE-SW pendenza di circa 65+70° a NW, una potenza utile media di metri 8 ed una estensione probabile di circa metri 800. Risulta che la coltivazione del giacimento, in passato, venne eseguita sino alla profondità di circa metri 130 lungo un fronte accertato di circa metri 600. La resa del materiale ai forni « Gill » si può ritenere non inferiore al 16 per cento. Dopo il lungo periodo di inattività, dal 1931 al 1947, nulla si è potuto utilizzare degli impianti preesistenti. Pertanto si è reso necessario, ritornare a fare tutto ex novo a cominciare da una stradella di accesso alla miniera. In atto si sta provvedendo alla costruzione di tutta la vasta rete delle vie sotterranee che dall'esterno hanno raggiunto la profondità di metri 145 dove trovasi la parte vergine del giacimento. Nel contempo, allo esterno, si è già provveduto alla ricostruzione di una importante massa di opere quali fabbricati per uffici ed abitazioni, centrale termica, cabina di trasformazione allacciata alla linea elettrica ad alta tensione della S.G.E.S., costruzione di mezzi di fusione, castelletto in cemento armato del nuovo pozzo di estrazione meccanica, ecc. e si sta provvedendo pure alla provvista di tutti quei materiali che si rendono indispensabili per una sana e ponderata progettazione di tutto quanto ancora si dovrà fare prima di poter intraprendere la coltivazione di tale importante giacimento che offre possibilità di grande sviluppo. La ditta esercente in considerazione del vasto programma di lavori da eseguire ha presentato, ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 1448, domanda di mutuo per l'ammontare di lire 1.160 milioni circa, ora in corso di esame presso la competente commissione. Per quanto riguarda la sicurezza delle lavorazioni si fa osservare che in atto non vi sono da lamentare pericoli ai quali non sia stato dato rimedio e che, pertanto, vi sussistono solamente quelli che si possono annoverare come possibili in ogni lavorazione sotterranea. Si fa presente, infine,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

all'onorevole interrogante che, tenuto conto del ritmo di lavoro per la ripresa della miniera, è da presumere che durante l'anno 1952 troverà impiego nella Galati un maggior numero di operai, giusto i desiderata degli stessi e della medesima ditta esercente ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali agli ottanta dipendenti dal cantiere che ha eseguito lavori strade interne del comune di Ittiri (Sassari) e che ha ultimato il corso fin dall'agosto 1951, non sia stato ancora liquidato il premio di lire 3 mila di fine corso, come è previsto dalla legge vigente in materia; e quali provvedimenti intenda predisporre per una sollecita liquidazione ». (7535).

RISPOSTA. — « Al riguardo si ha il pregio di comunicare che in data 29 febbraio 1952, è stata data, all'ente gestore del cantiere di lavoro sopra indicato, l'autorizzazione al pagamento del premio di fine corso, spettante ai lavoratori impiegati nel cantiere medesimo. Il ritardo intervenuto è da imputarsi al fatto che l'ente gestore non ha inoltrato con la sollecitudine del caso la richiesta del premio di che trattasi ».

Il Ministro: RUBINACCI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere: quali miglioramenti intenda apportare al trattamento dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola, tenuto conto della esiguità del compenso ad essi attualmente corrisposto; e se non intenda proporre una modificazione alla relativa legge onde includerli nel godimento dell'assistenza mutualistica e del trattamento previdenziale ». (7537).

RISPOSTA. — « In merito occorre rilevare che con recente legge del 2 febbraio 1952, n. 54, è stato apportato un miglioramento al trattamento economico dei lavoratori dei cantieri. Infatti è prevista la corresponsione di un assegno integrativo in relazione alle unità familiari a carico. Per quanto, invece, concerne il trattamento previdenziale e mutualistico, si rileva che i lavoratori occupati nei cantieri conservano, a tutti gli effetti, la posizione giuridica di disoccupati e continuano a percepire, ove ne abbiano maturato il diritto, l'indennità di disoccupazione. Pertanto, da un punto di vista puramente formale, non

sarebbe ammissibile l'applicazione nei loro riguardi di un trattamento previdenziale che, come è noto, presuppone l'esistenza di un normale rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, in considerazione dell'incremento determinatosi nell'apertura di cantieri e del crescente numero di lavoratori avviati negli stessi, questo Ministero sta esaminando la possibilità di concedere una limitata forma di assistenza malattie. Per altro l'onere derivante dall'assistenza predetta graverà sul « fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed inciderà, quindi, sulle disponibilità per l'istituzione di cantieri. Nel determinare i limiti entro i quali dovrà essere contenuta la forma assistenziale in esame, sarà indispensabile tener presente la necessità di non gravare eccessivamente sul fondo predetto, che mira, soprattutto ad alleviare la disoccupazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

QUINTIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le cause del ritardo alla liquidazione della razione viveri spettante agli agenti di custodia. Essi infatti hanno avuto liquidata solo una parte della indennità ed attendono ora il saldo a partire dal 1945. L'interrogante chiede di conoscere pure se l'indennità di alloggio è stata aumentata in rapporto alle mutate condizioni di mercato ». (7465).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che il problema della corresponsione al personale degli agenti di custodia della razione viveri per il periodo anteriore al 1° aprile 1949, è tenuto presente da questo Ministero; ma esso non può essere risolto se non mediante un provvedimento legislativo, giusta quanto è disposto dal decreto 21 agosto 1945, n. 508. Al riguardo sono in corso trattative con il Ministero del tesoro le quali spero che possano essere condotte a termine rapidamente. Per quanto concerne l'aumento della indennità di alloggio, la questione si presenta più complessa anche per l'onere finanziario che esso determinerebbe. D'altra parte il provvedimento in corso di esame al Parlamento circa la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali avrà favorevoli riflessi anche sull'anzidetto personale ».

Il Ministro: ZOLI.

RESCIGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere come si intenda provvedere alla riparazione dei danni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

subiti dalla chiesa parrocchiale di Tortorella (Salerno) per il grave nubifragio ed aeromoto del febbraio 1951, danni accertati nella somma di lire 3.500.000 dall'ufficio del genio civile di Salerno (che non riesce per altro ad inquadrarli in nessuna delle vigenti provvidenze legislative) e la cui urgente eliminazione è pur richiesta dalle esigenze religiose, e quindi sociali, di una pacifica laboriosa popolazione che, per frequentare il proprio tempio, ha bisogno di vederne riparato almeno il tetto costituente un vero pericolo». (7033).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non può per il momento provvedere ai lavori di riparazione della chiesa parrocchiale di Tortorella (Salerno) danneggiata dal nubifragio del febbraio 1951, in quanto le disposizioni vigenti non contemplano la concessione di provvidenze in relazione ai danni dipendenti dalla cennata alluvione. E per altro all'esame del Parlamento un disegno di legge concernente la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno-inverno 1950-1951, il quale prevede, fra l'altro la concessione di sussidi per la riparazione di edifici di culto. Pertanto, ove il provvedimento venga approvato, sarà possibile considerare anche la spesa occorrente per la riparazione dei danni subiti dalla detta chiesa parrocchiale. Il Ministero dell'interno (direzione generale del fondo per il culto) potrebbe eventualmente concorrere con un contributo nella spesa per le riparazioni, sempreché si verificasse un sostanziale concorso nella spesa stessa da parte di Enti e di fedeli ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e come intenda affrontare il problema di dare una sede conveniente al Provveditorato agli studi di Reggio Calabria. È opinione dell'interrogante che sia cosa a cui bisogna provvedere con estrema urgenza, non solo per tutelare la dignità e il decoro della scuola, ma anche, e soprattutto, per il buon funzionamento degli uffici nell'interesse, quindi, di tutti, docenti e discenti — giacché è umanamente impossibile che in sette vani — la cui utilizzazione è resa ancor più difficile, per non dire impossibile, dal fatto che avrebbero bisogno di una lunga serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria — possano lavorare in maniera proficua i 39 funzionari del provve-

ditorato e le numerose commissioni che in questo debbono avere la loro legittima sede ». (7224).

RISPOSTA. — « Premesso che, a' sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, i locali e l'arredamento per gli uffici scolastici sono forniti dalle Amministrazioni provinciali, si comunica che l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria alla quale il Ministero si è ripetutamente rivolto affinché fosse risolto il problema della sede di quel provveditorato agli studi, ha assicurato esser suo intendimento affrontare e risolvere nel modo migliore consentito dalla grave penuria di case in quel capoluogo, il non facile problema della sistemazione del provveditorato, che ha bisogno di almeno 14 ambienti, di cui alcuni debbono essere adatti ad archivio. Recentemente è stata prospettata al provveditore la possibilità del fitto di un appartamento in costruzione, che forse — con opportuni adattamenti da trattare col proprietario — sarebbe idoneo allo scopo. L'amministrazione sta anche esaminando la convenienza di sopraelevare qualcheduno dei fabbricati di sua proprietà, il che risolverebbe il problema in maniera definitiva. Comunque, si è avuta assicurazione che la decorosa sistemazione del provveditorato è tenuta dall'Amministrazione provinciale in particolarissima evidenza. Intanto, d'intesa col proprietario degli attuali locali, si provvederà ad eseguire le riparazioni urgenti di cui ha bisogno l'attuale sede provvisoria ».

Il Ministro: SEGNI.

SILIPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano opportuno stabilire che per i congedi ordinari, straordinari e matrimoniali, ai dipendenti dello Stato compete il premio di presenza, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, in deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso articolo. È opinione dell'interrogante che una disposizione simile si imponga per eliminare disparità di trattamento tra i dipendenti dello Stato, giacché il terzo comma del predetto articolo 8 è stato in pratica abolito nei riguardi dei funzionari delle ferrovie dello Stato e delle poste (ai quali il premio in parola, anche se altrimenti denominato, viene corrisposto nei casi sopra citati di congedo ordinario, straordinario o per matrimonio), nonché nei riguardi dei magistrati, per i quali, nella valutazione del nuovo trattamento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

economico che percepiscono integro anche nelle ferie, è stata tenuta presente una forte misura per il premio di presenza non corrisposto oltre a 60 ore di lavoro straordinario ». (7392).

RISPOSTA. — « Il divieto di corrispondere il premio giornaliero di presenza, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, durante le assenze dal servizio da qualsiasi motivo determinato, anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate, trova il suo fondamento nel fatto che il legislatore ha inteso ed intende, con la concessione di detto beneficio, stimolare il personale impiegatizio ad evitare, il più possibile, le assenze dall'ufficio, richiamando, altresì, il personale medesimo alla rigorosa osservanza dell'orario normale d'ufficio ed alla dovuta diligenza nell'adempimento dei propri doveri, in modo da limitare il ricorso al lavoro straordinario soltanto nei casi veramente essenziali. Tali criteri, costantemente osservati e seguiti da questo Ministero, sono stati sostenuti anche dalla Corte dei conti (confrontare nota numero 447 coordinamenti 361, fascicolo 1023 del 21 dicembre 1950), in occasione, soprattutto, di ricorsi straordinari prodotti contro provvedimenti con i quali veniva negata la corresponsione del premio giornaliero di presenza e dei compensi per lavoro straordinario per il periodo di assenza dal servizio, assenza imputabile all'Amministrazione, e ciò, appunto, in ossequio al principio secondo cui il premio di presenza rappresenta il corrispettivo di una attività effettivamente esercitata e non già quale una competenza derivante immediatamente e direttamente — come gli stipendi, le paghe, e le retribuzioni — dalla posizione giuridica di stato del dipendente statale. Né sembra che a far propendere per la tesi dell'onorevole interrogante possa indurre il rilievo del più favorevole trattamento praticato in sede di attribuzione del premio di interessamento ai personali delle ferrovie dello Stato e delle poste, se si consideri che, nella fattispecie, trattasi di personali appartenenti ad "aziende autonome" per le quali vigono disposizioni del tutto particolari e, soprattutto, che esiste una sostanziale, oltre che formale, differenza tra il premio di presenza ed il cennato premio di interessamento, differenza che, appunto, trae la sua origine dalla peculiare natura di dette aziende e dalle conseguenti caratteristiche dei compiti di istituto che esse svolgono. Quanto, infine, al riferimento ai magistrati: " per i quali, nella va-

lutazione del nuovo trattamento economico che percepiscono integro anche nelle ferie, è stata tenuta presente una forte misura per il premio di presenza non corrisposto oltre a 60 ore di lavoro straordinario », si precisa che il predetto trattamento economico annuo è stato stabilito computando soltanto ed unicamente l'ammontare complessivo del premio di presenza e dei compensi per lavoro straordinario, relativi al periodo di presumibile effettivo servizio, con esclusione, cioè del periodo di congedo. Per questi motivi, non si ravvisa l'opportunità di accogliere l'iniziativa in questione ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

SPOLETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni dell'ingiusto trattamento usato agli alunni e guardiamerci contrattisti del compartimento ferroviario di Reggio Calabria, sospesi dal servizio per esuberanza di personale nell'ottobre 1943 e non più riassunti, come è stato loro reiteratamente promesso dai vari Ministri che si sono succeduti, ed analogamente a quanto è stato fatto negli altri compartimenti e in quello stesso di Reggio Calabria per un numero rilevante » (già orale 3074).

RISPOSTA. — « Nell'ottobre 1943 vennero licenziati — e non sospesi — dal Compartimento di Reggio Calabria, per esuberanza di personale, n. 363 agenti non di ruolo. In un primo tempo non venne data regolare comunicazione del licenziamento, sia perché il provvedimento venne disposto in affrettato momento di emergenza, per far fronte alla grave situazione che allora verificavasi in seguito alla occupazione delle truppe anglo-americane, con la cessazione delle comunicazioni e la mancanza di fondi a disposizione del compartimento, sia perché l'amministrazione si riservava di prendere in esame l'eventualità di una riassunzione in servizio. Successivamente, invece, fu esplicitamente chiarito, con ripetute comunicazioni scritte agli interessati, dal novembre 1944 sino al 1948, che si trattava di licenziamento per esuberanza di personale, precisando, quindi, la vera natura è l'esatta motivazione del provvedimento adottato. Per altro, negli anni 1944, 1945 e 1946 l'amministrazione ferroviaria, in relazione alle esigenze insorte, provvide a riassumere circa 170 ex agenti, prescelti fra i più meritevoli. La questione della riassunzione degli ex agenti che non beneficiarono del suddetto provvedimento, fu nuovamente esaminata nel 1948, ma, in considerazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

della persistente esuberanza di personale, venne espressa decisione contraria alla loro riammissione in servizio. In data 16 novembre 1948 i detti ex agenti presentarono ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e l'alto consesso, rilevata preliminarmente la scadenza del termine utile a ricorrere, ha respinto per intempestività il ricorso. Ad ogni modo occorre precisare che soltanto alcuni di essi appartenevano alla categoria dei contrattisti, mentre tutti gli altri si trovavano in posizione di straordinari; ma comunque, sia gli uni che gli altri, in base alle disposizioni in vigore, potevano essere licenziati in qualsiasi momento fosse cessato il bisogno. Contro la suddetta decisione del Consiglio di Stato, gli interessati hanno fatto notificare, il 31 gennaio 1950, ricorso in revocazione, ma l'alto consesso, nell'udienza del 21 maggio 1951, ha respinto l'ulteriore gravame perché inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio ».

Il Ministro: MALVESTITI.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere a quale punto siano giunte le trattative col Governo belga circa il problema di un adeguato periodo di apprendistato per i minatori italiani che vengono impiegati nelle miniere del Belgio. Risulta all'interrogante che il Governo belga aveva predisposto un proprio progetto per tutti gli addetti ai lavori di miniera. Comunque la soluzione di tale problema riveste un carattere di particolare importanza per la miglior tutela della nostra mano d'opera, anche per evitare al massimo il rischio dell'infortunio ». (7459).

RISPOSTA. — « La questione dell'addestramento e dell'avviamento progressivo al lavoro di miniere degli operai italiani in Belgio è attualmente all'esame dei competenti organi tecnici belgi e si è in attesa di conoscere le determinazioni che al riguardo verranno adottate. Da parte italiana si seguono con la più viva attenzione gli sviluppi della questione stessa e non si è mancato di far presente al Governo belga le difficoltà che si frapporterebbero al reclutamento di nuovi contingenti di lavoratori italiani per le miniere di carbone del Belgio qualora il problema non dovesse essere risolto secondo le legittime richieste da noi avanzate ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alla previsione di

un largo rimpatrio dalla Francia di emigrati italiani, quale conseguenza del divieto di trasferimento in Italia degli assegni familiari sancito nell'accordo 15 giugno 1951. Fa presente in modo particolare l'opportunità di una revisione o di un rinvio delle clausole di detto accordo, data la persistente penuria di alloggi che non rende possibile ai lavoratori italiani di trasferire le loro famiglie come pure sarebbe loro desiderio ». (7461).

RISPOSTA. — « La questione di una ulteriore opportuna proroga, alla scadenza, della validità dell'Accordo concluso in data 15 giugno 1951 tra l'Italia e la Francia relativamente al regime del pagamento in Italia degli assegni familiari ai congiunti dei nostri lavoratori emigranti in Francia, è attualmente allo studio dei competenti organi tecnici dei due paesi. Non è ancora possibile fornire in merito precise notizie, ma si può senz'altro assicurare che nessuno sforzo verrà tralasciato perché la questione venga al più presto risolta in senso favorevole per i nostri lavoratori ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare allo scopo di assicurare la preferenza nell'avviamento al lavoro per quanti siano capi famiglia o comunque appartengano a nuclei familiari nei quali non vi siano altri redditi, e ciò allo scopo di garantire almeno una fonte di entrata per ogni nucleo familiare ». (7473).

RISPOSTA. — « Questo Ministero in attesa che le risultanze del lavoro svolto da una apposita Commissione, in ordine al problema di una più equa redistribuzione delle disponibilità di impiego, possano concretizzarsi in un provvedimento legislativo, ha ritenuto opportuno impartire istruzioni ai propri organi periferici sulla necessità di tener conto di ogni possibilità di legittimo intervento, sia nel campo dei licenziamenti che in quello degli avviamenti al lavoro. A tal'uopo si è suggerito di:

a) conferire opportuni motivi di precedenza ai capi di famiglia numerosa sia in sede di avviamento al lavoro che, in linea ovviamente protettiva, in occasione di licenziamenti per riduzione di personale;

b) tenere nel massimo conto, sempre per l'avviamento al lavoro, lo stato di bisogno dei singoli disoccupati sulla base dei criteri

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, precisando in proposito che dovranno essere presunti occupati quei componenti del nucleo familiare che non risultino iscritti nelle liste di collocamento, fatta eccezione: per i minori di 14 anni; per coloro che frequentino una scuola professionale, media ed universitaria e non prestino lavoro retribuito; i maggiori di 60 anni (se uomini) e di 55 (se donne); infine per gli inabili al lavoro e le casalinghe che accudiscono alle faccende domestiche.

« Per quanto concerne la identificazione del concetto di « nucleo familiare » questo Ministero, allo scopo di adottare un criterio di uniforme ed agevole applicazione in attesa di più specifiche norme, è venuto nella determinazione di considerare persona di famiglia del disoccupato quelle per le quali quest'ultimo avrebbe diritto alla percezione degli assegni familiari, qualora prestasse lavoro subordinato alle altrui dipendenze. Si è precisato inoltre che eventuali situazioni di fatto non tutelate dal diritto (quali, ad esempio, quella dei figli adulterini, di persone conviventi non unite dal vincolo matrimoniale, ecc.) potranno essere prese in considerazione solo eccezionalmente, e sempre previo parere della Commissione provinciale per il collocamento, formulato caso per caso in sede consultiva. Il suesposto problema dell'occupazione multipla è, perciò, in fase di attiva considerazione ma non può, ovviamente, ricevere che una graduale soluzione, poiché involge delicati ed importanti riflessi di ordine economico e sociale. Ciò ha imposto ed impone la più grande cautela nel proporre la adozione di misure che, se pur tendenti a fini socialmente utili, potrebbero dar luogo a situazioni giuridicamente controvertibili, qualora non ponderate con organica visione del complesso problema del conseguimento della massima occupazione. Ciò premesso si assicura in conseguenza che, appena coordinati i risultati dell'azione sinora svolta, sarà sottoposto all'esame della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati uno schema di provvedimento, tendente a regolare il cennato problema ».

Il Ministro: RUBINACCI.

TANASCO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se intende promuovere la emanazione delle disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione e corresponsione dell'indennizzo spettante, a mente dell'articolo 79 del Trattato di pace, ai cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nell'originario territorio della Jugoslavia », (già orale 3650).

lari di beni, diritti ed interessi situati nell'originario territorio della Jugoslavia », (già orale 3650).

RISPOSTA. — « Con legge 4 luglio 1950, n. 590, veniva data delega al Governo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, alla emanazione dei provvedimenti necessari per procedere alla liquidazione e corresponsione degli indennizzi spettanti ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace. Nell'anno di durata della delega di cui sopra fu emanato il decreto presidenziale 18 gennaio 1951, n. 292, relativo agli indennizzi da corrispondere ai proprietari di beni situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia ma non fu possibile emanare i provvedimenti per l'indennizzo dei beni situati in Grecia e in Jugoslavia perché gli Accordi relativi, italo-ellenici del 31 agosto 1949 ed italo-jugoslavi del 23 dicembre 1950, non erano stati resi ancora esecutivi dal Parlamento. Nel disegno di legge preparato, e già in corso, per rinnovare la delega al Governo di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 590, si è tenuto conto della situazione particolare venutasi a creare in qualche settore e specie con l'U.R.S.S. — con la quale non è stato possibile giungere ad alcun accordo per i beni italiani in Ungheria, Romania e Bulgaria che devono essere ceduti ai sensi dell'articolo 74 del Trattato di pace — e si è provveduto a proporre la concessione di anticipazioni ai titolari dei beni sopra specificati anche se non siano intervenuti accordi specifici con i Governi sul territorio dei quali si trovano i beni. Altre innovazioni sono state inserite, consigliate dalla esperienza acquisita, al fine di rendere più sollecita la procedura di liquidazione. Il nuovo disegno di legge verrà quanto prima presentato all'esame del Parlamento ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in considerazione del gravissimo stato di disagio nel quale trovansi i profughi italiani espulsi otto anni or sono dalla Grecia e con tutte le loro proprietà confiscate, non ritengano necessario ed equo, in attesa che l'applicazione concreta dell'Accordo italo-greco renda possibile una reimmigrazione, di emanare provvedimenti intesi a:

1°) stabilire una parità di trattamento dei profughi italiani dalla Grecia con i profughi di altre provenienze;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1952

2°) consentire l'emigrazione dei profughi greci da parte degli organismi costituiti o da costituirsi;

3°) consentire la iscrizione dei profughi greci marittimi nei ruoli dei marittimi con pieni diritti di lavoro portuale o di imbarco;

4°) concedere agli studenti medi ed universitari profughi dalla Grecia il beneficio dell'esonero dalle tasse e contributi scolastici, la facoltà di partecipare senza discriminazione ai concorsi di borse di studio e di sussidi di studio ». (7183).

RISPOSTA. — « Sono stati fatti ripetuti passi presso il Governo di Atene per ottenere che fossero accelerati al massimo i lavori della commissione mista italo-ellenica prevista dall'Accordo di collaborazione economica del 31 agosto 1949. Di recente è stato possibile ottenere la promessa che entro il 30 aprile 1952 verranno ultimati i lavori della commissione mista nonché le operazioni di riconsegna ai connazionali dei beni sbloccati. È anche probabile che dopo tale data il Ministero del tesoro dia inizio al pagamento degli indennizzi ai titolari di beni italiani trattenuti dalla Grecia in conformità dell'articolo 42 dell'Accordo di collaborazione economica del 31 agosto 1949. Questo in linea generale; in particolare, riferendosi a ciascuno dei quattro punti:

1°) posso assicurarla che nessuna disparità di trattamento esiste tra i profughi italiani dalla Grecia e quelli di altra provenienza. Tutti i profughi, infatti, di qualsiasi provenienza, essi siano, godono del trattamento assistenziale previsto dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556;

2°) gli organi competenti provvederanno a facilitare l'emigrazione di quei profughi dalla Grecia che, avendo i requisiti necessari, ne faranno richiesta;

3°) le immatricolazioni tra la gente di mare di prima categoria, salvo qualche eccezione (allievi nautici, diplomatici nautici, ecc.) sono state sospese per tutti con decreto ministeriale del 9 giugno 1950, pubbli-

cato sulla *Gazzetta ufficiale* del 19 giugno 1950, n. 138.

« I profughi dalla Grecia, come tutti i profughi provenienti da altra destinazione, sono, per quanto riguarda le immatricolazioni predette, equiparati ai cittadini italiani già residenti nel territorio della Repubblica. L'immissione nei ruoli dei lavoratori portuali avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare, come gli altri cittadini italiani e gli altri profughi, anche i profughi dalla Grecia.

4°) recentemente tutta la materia degli esoneri dalle tasse scolastiche universitarie è stata disciplinata con gli articoli 3, 5 e 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, la quale non prevede esoneri per gli studenti profughi di alcun genere.

« È da rilevare, però, che la succitata legge, innovando ai criteri stabiliti dalla preesistente norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, ha ampliato le esenzioni tributarie per gli studenti universitari capaci e meritevoli, unitamente ad un maggiore incremento delle provvidenze di natura assistenziale (borse di studio, ecc.), cui, ovviamente possono concorrere anche gli studenti profughi dalla Grecia. I quali, poi, possono sempre fruire dell'esonero totale e parziale dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, purché, oltre al disagio economico, dimostrino un certo profitto negli studi, secondo quanto previsto per tutti indistintamente gli studenti. Per quanto concerne gli studenti della scuola media la materia degli esoneri è stata ora definitivamente disciplinata da uno schema di disegno di legge, predisposto dal Ministro della pubblica istruzione ed attualmente in corso di esame ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.